



COMUNE DI GERMAGNANO

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria - IMU - conferma aliquote

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore diciannove e minuti trentacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANTINI dott.ssa Mirella	Si
2. ALICASTRO Francesco	Si
3. MARRA dott. Giorgio	Si
4. RENALDO Maria Giuseppina	Si
5. NICOLA Maria Federica	Giust.
6. ROSSI Massimiliano	Si
7. SAVANT Antonella	Si
8. MIELE Sara	Si
9. AIROLA Francesco	Si
10. TOGLIATTO Bruno	Si
11. ROSSATTO Mario	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza il Sig. MANTINI dott.ssa Mirella - Sindaco

Assiste la seduta il Segretario Comunale Sig. GUGLIELMO dott. Mario che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona

Richiamato l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 196, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale ha introdotto all'art. 1 (commi 738 – 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI confluita nella "nuova IMU";

Dato atto che la nuova disciplina stabilisce che:

- l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata;
- l'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all'1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
- è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1

del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Visto il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023 con il quale è stata resa nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Considerato che a seguito dell'approvazione dell'emendamento al DL 132/2023 avvenuto in data 13/11/2023 è stato disposto il rinvio al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU utilizzando il prospetto ministeriale in considerazione del fatto che la nuova applicazione informatica, terminato il periodo di sperimentazione di ottobre, non è stata ancora aggiornata.

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova IMU 2020 – Adeguamento tariffe" con la quale sono state unificate le aliquote IMU (9,00 per mille) e TASI (1,6 per mille) per un'aliquota totale di 10,60;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Visto che non ci sono interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito:

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni della nuova IMU, adottate dall'anno 2020, così sotto riportate:
 - aliquota ordinaria per tutti i fabbricati e aree edificabili: 10,6 per mille
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
 - aliquota per l'abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A/9: 5 per milledando atto che al momento in questo Comune non sono presenti abitazioni principali classificate nelle citate categorie;
- 2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs 360/98 e successive modifiche.

Inoltre con separata e successiva votazione riportante il seguente risultato:

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
GUGLIELMO dott. Mario